

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 094/CSA- RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 2019

I ° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Giovanni Serges, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PIZZARDI EMANUELE;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POLITO VINCENZO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. RETUCCI MATTIA;**

INFLITTE SEGUITO GARA PALMESE/CITTÀ DI GELA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.1.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019 le seguenti sanzioni:

- squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Pizzardi Emanuele per avere, al termine della gara, partecipato ad una rissa tra tesserati delle due società, colpendo alcuni soggetti con pugni;
- squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Polito Vincenzo per avere, al termine della gara, partecipato ad una rissa colpendo con calci alla schiena un calciatore avversario che si trovava a terra;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Retucci Mattia in quanto al termine della gara esultava con gesti irriverenti sotto la tribuna occupata dai sostenitori della squadra avversaria. Tale condotta dava inizio ad una rissa alla quale prendeva parte anche egli.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società S.S.D. Città di Gela sottolineando, in sintesi, la giovane età del calciatore che ha esultato con gesti irriverenti e che i comportamenti tenuti dai propri calciatori, pur censurabili, sarebbero dovuti all'esigenza di difendersi dalle aggressioni avversarie.

Il reclamo è infondato, apparendo le sanzioni irrogate congrue alla gravità delle condotte tenute, caratterizzate da partecipazione a rissa con pugni (Pizzardi), calci alla schiena contro un avversario per di più a terra e ponendone a grave rischio l'incolumità fisica per la notoria delicatezza della schiena e gravità delle conseguenze che le relative lesioni possono avere (Polito); grave è altresì la condotta irriverente del Retucci, rappresentando la rissa che ha così scatenato la concretizzazione di un rischio ben probabile a fronte del gesto di "sfida" da egli lanciata attraverso gli irriverenti gesti compiuti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ARDITO ANDREA SEGUITO GARA CARONESE/SEREGNO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

Con reclamo del 4.2.2019 la USD 1913 Seregno Calcio impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 83 del 2019 con la quale – in relazione alla gara contro il Coronese

disputata il 27.1.2019 – veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre gare effettive a carico dell'allenatore Andrea Ardito.

A sostegno dell'impugnazione il Seregno articolava quattro motivi che possono così, sinteticamente, essere riassunti:

a) L'arbitro avrebbe scambiato persona ed avrebbe punito per contestazioni l'allenatore Ardito mentre sulla panchina si trovavano sia il vice allenatore Trovarelli che il dirigente accompagnatore Fraschini. La contestazione avrebbe dovuto essere riferita al Trovarelli (che per questa ragione si sarebbe poi allontanato dal campo) e non già all'Ardito;

b) L'arbitro avrebbe poi reiterato lo scambio di persona addebitando all'Ardito le proteste formulate concitatamente all'interno dello spogliatoio che sarebbero riferibili ad altri. Qui non vengono indicati puntualmente i soggetti, asseriti autori delle proteste, ma si parla genericamente di "dirigenti";

c) Il referto arbitrale non assumerebbe in questo caso valore di prova privilegiata in quanto ci si troverebbe dinanzi a due elementi che ne inficierebbero la valenza probatoria. Tali elementi sarebbero: 1) lo scambio di persona che legittimerebbe il ricorso a fonti di prova diverse (le immagini); 2) l'aver espresso l'arbitro valutazioni personali usando, ad esempio, l'avverbio "provocatoriamente";

d) Vi sarebbe infine sproporzione tra evento e sanzione.

Ciò premesso la reclamante chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione, e, in via subordinata, la riduzione.

Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

La tesi di fondo, sul quale si regge l'intera impalcatura delle doglianze, è che l'arbitro avrebbe determinato l'inflizione della sanzione mediante un referto al cui interno si anniderebbe un evidente scambio di persona. A protestare nei confronti dell'arbitro non sarebbe stato l'allenatore bensì il suo vice, mentre per ciò che concerne le proteste all'interno degli spogliatoi, a fine partita, l'ulteriore errore di persona viene indicato senza però aggiungere la individuazione del soggetto che l'arbitro avrebbe, ancora una volta, scambiato per l'allenatore.

Di là dalla credibilità della prospettazione di un doppio e reiterato errore arbitrale, il referto arbitrale parla chiaramente di "plateali ed evidenti contestazioni" con ciò ponendo in particolare rilievo la circostanza che le modalità e le forme delle contestazioni rivolte all'arbitro hanno, nella specie, assunto un carattere di palese e incontrovertibile evidenza che urta frontalmente, sul piano logico, con l'idea di un possibile scambio di persona. In altri termini non è credibile che l'arbitro abbia fatto puntuale riferimento a contestazioni evidenti e plateali senza avere perfettamente identificato chi ne era materialmente l'autore ed abbia solo, per così dire, supposto che le contestazioni fossero riferibili all'Ardito. L'arbitro, peraltro, udito in sede di udienza dalla Corte, ha integralmente confermato il contenuto del rapporto affermando, con assoluta certezza, che l'Ardito era certamente autore di reiterate contestazioni.

Quanto alla valutazione di alcuni atteggiamenti dell'Ardito, definiti nel referto come provocatori, è evidente che non si tratta di arbitraria valutazione arbitrale, bensì della corretta descrizione delle modalità con cui alcune delle contestazioni mosse al suo operato sono state formulate dall'Ardito, in modo che il referto potesse contenere un quadro il più possibile aderente allo effettivo svolgimento dei fatti.

Non vi sono, pertanto ragioni per discostarsi dalla decisione di primo grado che va, pertanto, confermata anche per quanto riguarda la misura della sanzione

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza-Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S.D. AXYS ZOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LUPPI GIOVANNI SEGUITO GARA DEL CAMP. JUNIORES NAZIONALEU.19 AXYS ZOLA/CESENA DEL 26.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 30.01.2019)

Con reclamo del 4.2.2019 la SSD Axys Zola impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 49 del 30.1.2019 con la quale, in riferimento a quanto accaduto nella gara Axys Zola/Cesena del 26.1.2019, era stata inflitta al calciatore Giovanni Luppi la sanzione della squalifica per 5 gare effettive.

A sostegno del reclamo la società deduce che il referto arbitrale conterrebbe affermazioni assai diverse rispetto alla effettiva dinamica di gioco. In particolare si sostiene che il calciatore Luppi non avrebbe rivolto parole offensive all'arbitro né avrebbe tenuto un comportamento censurabile sotto qualche profilo.

Si richiedeva pertanto che “alla luce di questa nuova narrazione” la Corte riformasse la decisione di primo grado.

Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.

In realtà la reclamante si limita a fornire – come essa precisa nel ricorso – una nuova e diversa narrazione degli eventi in radicale contrasto con il referto arbitrale senza offrire alcuno specifico elemento di riscontro oggettivo idoneo a scalfire il referto arbitrale, il quale, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova.

In assenza di vizi logici o di gravi contraddizioni il referto arbitrale costituisce, dunque, lo strumento di prova sul quale, correttamente, il giudice di primo grado ha fondato la sua decisione, rispetto alla quale questa Corte ritiene non vi siano ragioni per discostarsi, anche con riguardo alla misura della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Axys Zola di Zola Pedrosa (Bologna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II °COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELL’A.S.D. SORRENTO 1945 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 + 1 GIORNATA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA SORRENTO/SAVOIA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

La ASD Sorrento 1945 ha proposto reclamo avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, con le quali sono state inflitte alla società appellante le sanzioni dell’ammenda di € 1.500,00 e della disputa di una gara a porte chiuse.

I provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure sono stati adottati a seguito del comportamento tenuto dai sostenitori della società reclamante, i quali, dal 20° del primo tempo e fino al termine della gara, avevano indirizzato circa una quindicina di sputi a un A.A. che veniva attinto per ben due volte alla testa e sulle spalle.

L’odierna reclamante, attraverso i motivi di gravame chiedeva a questa Corte l’annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse o, in via subordinata, l’irrogazione delle sanzioni della chiusura del solo settore Tribuna centrale e dell’ammenda ovvero, in alternativa, una congrua riduzione dell’ammenda medesima.

Sostanzialmente, la ricorrente fonda le proprie doglianze principalmente sulla circostanza che il Giudice Sportivo attribuiva erroneamente i comportamenti di cui al capo d’incolpazione ai tesserati della squadra del Sorrento anziché ai suoi tifosi, effettivi autori delle condotte sanzionate.

La C.S.A., letti gli atti, ritiene che le deduzioni difensive della società reclamante non possano trovare accoglimento.

Invero, la circostanza che il primo Giudice abbia utilizzato il termine “tesserati” in luogo di “sostenitori” non assume alcun rilievo ai fini del decidere, in quanto trattasi di un mero errore materiale, debitamente rettificato con apposito successivo Comunicato Ufficiale.

Quanto, poi, alle sanzioni irrogate, che la reclamante chiede di annullare, sostituire ovvero ridurre, le stesse appaiono congrue in relazione ai gravi e deprecabili comportamenti posti in essere dalla tifoseria sorrentina all’indirizzo di un Ufficiale di gara, e ciò anche in considerazione della recidiva specifica reiterata e della diffida comminata alla società con i CCUU nn. 54 e 64.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sorrento 1945 di Sorrento (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 6.3.2019 INFLITTA AL SIG. VETRINI FILIPPO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al sig. Vetrini Filippo, Direttore Generale della U.S.D. Gavorrano, la

sanzione dell'inibizione fino al 6.3.2019 poiché *"fatto indebito ingresso sul terreno di gioco per circa 40 metri, si poneva faccia a faccia con il Direttore di gara e gli rivolgeva reiterate espressioni ingiuriose ed intimidatorie. Allontanato da propri calciatori, reiterava la condotta inseguendo l'Arbitro per circa 15 metri rendendo necessario l'intervento di altri tesserati per favorirne l'uscita dal recinto di gioco. In seguito sostava indebitamente nei pressi degli spogliatoi ritardando la ripresa del gioco"*.

Avverso tale decisione la U.S. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S., eccependo l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e chiedendo, per l'effetto, la riduzione della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S. Gavorrano va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell'incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^a giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Più nello specifico trattasi di comportamenti scorretti posti ai danni del Direttore di gara, sig. Igor Yuri Paolucci della Sez. di Lanciano, 'reo', a parere della reclamante, di aver adottato nel corso della predetta gara di Campionato una serie di decisioni discutibili e sfavorevoli alla stessa.

In via preliminare è dovere di questa Corte richiamare la società reclamante al rispetto dei principi di cui all'art. 1 bis. C.G.S., e, più in generale, al rispetto della classe arbitrale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, opera in una posizione di terzietà e di assoluta imparzialità.

In questo senso le società sportive devono essere da esempio per i propri tesserati e per i propri sostenitori, respingendo e contrastando ogni comportamento in grado di tradursi, anche solo astrattamente, in atti di efferata ed ingiustificata violenza, e comunque idonei a creare un clima di ostilità nei confronti di chi è chiamato a dirigere l'incontro calcistico.

Sicché la documentazione prodotta dalla società reclamante appare senz'altro irrilevante ai fini del decidere, nonché capziosa alla luce degli obblighi testé richiamati.

Tanto premesso si osserva che i commi 1 e 2 dell'art. 19 C.G.S. prendono in considerazione le sanzioni irrogabili ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

In particolare il comma 1 prevede alla lettera h) la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

L'applicazione di tale sanzione comporta: il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA; il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

L'art. 19, comma 3, C.G.S., precisa che l'inibizione temporanea non può superare la durata di cinque anni, fermo restando il potere degli organi di giustizia sportiva, in caso di applicazione di tale sanzione nel massimo e di particolare gravità dei fatti commessi, di disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo proposto dalla reclamante nell'interesse del sig. Vetrini Filippo, riducendo di una settimana la squalifica.

Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti, il sig. Vetrini, al 46' del secondo tempo regolamentare, a seguito di una decisione non condivisa assunta dal Direttore di gara, ha abbandonato l'area tecnica di pertinenza per avvicinarsi faccia a faccia all'arbitro urlandogli con veemenza espressioni quali *"arbitro sei un c.....; non ci hai capito un c.....; sei un pezzo di m....., io non ti faccio arbitrare più; v..... b....."*.

Sebbene non vi siano dubbi circa l'integrazione della violazione da parte del sig. Vetrini delle disposizioni dell'ordinamento federale, ragioni di equità, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di afflittività della sanzione, impongono a questo Giudicante di ridurre la sanzione della inibizione fino al 28.2.2019.

La Corte, condividendo in parte le deduzioni offerte dalla società reclamante, dà atto che il Vetrini, che è comparso dinanzi a questa Corte ed ha dichiarato di non essere in condizioni fisiche tali da rincorrere l'arbitro per 15 metri, dopo l'ingiustificato sfogo rivolto al Direttore di gara, ha comunque deciso di allontanarsi volontariamente.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto) riduce la sanzione dell'inibizione fino al 28.2.2019.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CACITTI MARCO REMIGIO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al sig. Cacitti Marco Remigio, allenatore della U.S.D. Gavorrano, *“per avere, al termine della gara, dopo essersi posto faccia a faccia con il Direttore di gara, rivolto espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo del medesimo”*;

Avverso tale decisione la U.S. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riduzione della sanzione a questi inflitta da 3 giornate di squalifica al “presofferto” o, in subordine, a 2 giornate di squalifica, eccependo l'errata interpretazione dei fatti e comunque l'eccessiva gravosità della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S. Gavorrano deve essere rigettato per le seguenti considerazioni in DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell'incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^a giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Più nello specifico trattasi di comportamenti scorretti posti ai danni del Direttore di gara, sig. Igor Yuri Paolucci della Sez. di Lanciano, ‘reo’, a parere della reclamante, di aver adottato nel corso della predetta gara una serie di decisioni discutibili e sfavorevoli alla stessa.

In via preliminare è dovere di questa Corte richiamare la società reclamante al rispetto dei principi di cui all'art. 1 bis. C.G.S., e, più in generale, al rispetto della classe arbitrale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, opera in una posizione di terzietà e di assoluta imparzialità.

In questo senso le società sportive devono essere da esempio per i propri tesserati e per i propri sostenitori, respingendo e contrastando ogni comportamento in grado di tradursi, anche solo astrattamente, in atti di efferata ed ingiustificata violenza, e comunque idonei a creare un clima di ostilità nei confronti di chi è chiamato a dirigere l'incontro calcistico.

Sicché la documentazione prodotta dalla società reclamante appare senz'altro irrilevante ai fini del decidere, nonché capziosa alla luce degli obblighi testé richiamati.

Tanto premesso si osserva che il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrispettose o violente.

Alle medesime sanzioni soggiacciono altresì allenatori e membri dello staff tecnico.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di dover respingere il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano nell'interesse del sig. Marco Remigio Cacitti.

Il Giudice Sportivo, qualificando la condotta posta in essere dal sig. Cacitti come "violenta" alla luce del dato normativo, a ragione, ha irrogato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Tale sanzione è certamente equa e proporzionale poiché commisurata alla gravità della violazione commessa dal tesserato.

Il sig. Cacitti, infatti, ha posto in essere nei confronti del Direttore di gara una vera e propria aggressione verbale rivolgendogli, faccia a faccia, le seguenti espressioni "*arbitro non hai capito un cazzo; spero che non arbitrerai più una partita in vita tua; sei un pezzente; vaffanculo*", il cui tenore non può certamente mitigato alla luce del contesto e del particolare momento di concitazione, come invece dedotto dalla reclamante. Per lo stesso motivo tale condotta non può neppure essere qualificata in senso più favorevole alla reclamante come meramente ingiuriosa e irrispettosa.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CALLAI FEDERICO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al sig. Callai Federico, allenatore in seconda della U.S.D. Gavorrano, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara "*per avere, al termine della gara, dopo una corsa di circa 20 metri, afferrato e strattonato un calciatore avversario in modo deciso*".

Avverso tale decisione la U.S. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riduzione della sanzione a questi da 2 giornate di squalifica ad una sola giornata, eccependo l'eccessiva gravosità della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S. Gavorrano va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell'incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^a giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Tanto premesso si precisa che il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrispettose o violente.

Tali sanzioni si applicano anche nei confronti dell'allenatore e dei membri dello staff tecnico.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di otto giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo proposto nell'interesse del sig. Callai Federico, imponendosi la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata.

Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti entrambi il sig. Callai Federico, a fine gara, all'ingresso degli spogliatoi, ha raggiunto velocemente un calciatore avversario, ponendosi faccia a faccia e stratonandolo in maniera decisa, senza provocare tuttavia alcuna conseguenza.

Sebbene non vi siano dubbi circa l'integrazione della violazione da parte del sig. Callai delle disposizioni dell'ordinamento federale, ragioni di equità, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di afflittività della sanzione, impongono a questo Giudicante di ridurre la sanzione della squalifica ad 1 sola giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto) riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERARDI MARCO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Berardi Marco la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara poiché *“espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si poneva faccia a faccia con il Direttore di gara e gli rivolgeva reiterate espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Allontanato grazie all'intervento di un compagno di squadra, tentava di divincolarsi per raggiungere il Direttore di gara e reiterava la condotta ingiuriosa ritardando l'uscita dal terreno di gioco nonostante ripetuti inviti ad allontanarsi”*.

Avverso tale decisione la U.S.D. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riduzione della sanzione a questi inflitta da 5 giornate di squalifica a 4 giornate, eccependo l'eccessiva gravosità della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano deve essere rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell'incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^a giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Più nello specifico trattasi di comportamenti scorretti, violenti ed oltraggiosi posti ai danni del Direttore di gara, sig. Igor Yuri Paolucci della Sez. di Lanciano, 'reo', a parere della reclamante, di aver adottato nel corso della predetta gara una serie di decisioni discutibili e sfavorevoli alla stessa.

In via preliminare è dovere di questa Corte richiamare la società reclamante al rispetto dei principi di cui all'art. 1 bis. C.G.S., e, più in generale, al rispetto della classe arbitrale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, opera in una posizione di terzietà e di assoluta imparzialità.

In questo senso le società sportive devono essere da esempio per i propri tesserati e per i propri sostenitori, respingendo e contrastando ogni comportamento in grado di tradursi, anche solo astrattamente, in atti di efferata ed ingiustificata violenza, e comunque idonei a creare un clima di ostilità nei confronti di chi è chiamato a dirigere l'incontro calcistico.

Sicché la documentazione prodotta dalla società reclamante appare inconferente ai fini del decidere

Tanto premesso si osserva che il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrigoardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irrigoardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte just. fed., in C.u.

FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di dover respingere il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano nell'interesse del calciatore Marco Berardi.

Il Giudice Sportivo, qualificando la condotta posta in essere dal calciatore Berardi Marco come "violenta" alla luce del dato normativo, a ragione, ha irrogato la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara.

Tale sanzione è certamente equa e proporzionale poiché commisurata alla gravità della violazione commessa dal tesserato.

Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti entrambi il calciatore Berardi Marco, alla notifica del secondo cartellino giallo, ha aggredito verbalmente il Direttore di gara con espressioni gravemente irrispettose, intimidatorie e lesive della sua immagine, tra le quali rilevano "io ti ammazzo, hai capito io ti ammazzo. Da qua oggi non esci ti spacco la faccia pezzo di merda", il cui tenore non può certamente mitigato alla luce del contesto e del particolare momento di concitazione, come invece dedotto dalla reclamante.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTI FEDERICO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Conti Federico la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara poiché "espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si poneva faccia a faccia con il Direttore di gara e gli rivolgeva espressione offensiva".

Avverso tale decisioni la U.S.D. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo da 3 giornate di squalifica a 2 giornate, eccependo l'errata interpretazione dei fatti e l'eccessiva gravosità della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S. Gavorrano deve essere rigettato per le seguenti considerazioni in DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell'incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^a giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Più nello specifico trattasi di comportamenti scorretti, violenti ed oltraggiosi posti ai danni del Direttore di gara, sig. Igor Yuri Paolucci della Sez. di Lanciano, 'reo', a parere della reclamante, di aver adottato nel corso della predetta gara una serie di decisioni discutibili e sfavorevoli alla stessa.

In via preliminare è dovere di questa Corte richiamare la società reclamante al rispetto dei principi di cui all'art. 1 bis. C.G.S., e, più in generale, al rispetto della classe arbitrale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, opera in una posizione di terzietà e di assoluta imparzialità.

In questo senso le società sportive devono essere da esempio per i propri tesserati e per i propri sostenitori, respingendo e contrastando ogni comportamento in grado di tradursi, anche solo astrattamente, in atti di efferata ed ingiustificata violenza, e comunque idonei a creare un clima di ostilità nei confronti di chi è chiamato a dirigere l'incontro calcistico.

Sicché la documentazione prodotta dalla società reclamante appare senz'altro irrilevante ai fini del decidere, nonché capziosa alla luce degli obblighi testé richiamati.

Tanto premesso si osserva che il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrispettose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di dover respingere il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano nell'interesse del calciatore Conti Federico.

Il Giudice Sportivo, qualificando la condotta posta in essere dal calciatore Conti Federico come "violenta" alla luce del dato normativo, a ragione, ha irrogato la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.

Tale sanzione è certamente equa e proporzionale poiché commisurata alla gravità della violazione commessa dal tesserato, il quale, in occasione della notifica della seconda ammonizione per comportamento scorretto (fallo di gioco), ha posto in essere nei confronti del Direttore di gara una vera e propria aggressione verbale rivolgendogli, faccia a faccia, le seguenti espressioni "*incredibile pezzo di m.....; che c..... hai combinato; sei un figlio di p.....; v..... devi morire*".

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELL'U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUNI LEONARDO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Bruni Leonardo la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore "*per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio*".

Avverso tale decisione la U.S.D. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riduzione della sanzioni inflitta dal Giudice Sportivo da 2 giornate di squalifica ad una sola giornata, eccependo l'eccessiva gravosità della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S. Gavorrano va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell'incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^a giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Tanto premesso si osserva che il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da

un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano del calciatore Bruni Leonardo, imponendosi nei confronti di questi la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata.

Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti entrambi il calciatore Bruni Leonardo è stato espulso al minuto 46' del secondo tempo regolamentare dal Direttore di gara poiché, dopo un contrasto con un avversario in conseguenza del quale cadevano entrambi a terra, lo aveva scalcato sulla coscia senza provocare tuttavia alcun danno fisico al giocatore colpito.

Sebbene non vi siano dubbi circa l'integrazione della violazione da parte del calciatore Bruni Leonardo, ragioni di equità, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di afflittività della sanzione, impongono a questo Giudicante di ridurre la sanzione della squalifica ad 1 sola giornata effettiva di gara.

Non si evincono elementi sufficienti per qualificare la predetta condotta come gravemente antisportiva, trattandosi al più di una reazione scomposta scaturita dal contatto con il giocatore della squadra avversaria oltrepassante i limiti della sana foga agonistica.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto) riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 3 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina